



# COMUNE DI PRAMOLLO

Città metropolitana di Torino

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2021

**OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 MTR ARERA - TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2021. DETERMINAZIONI IN MERITO**

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore 20:30, convocato dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti con Decreto Sindacale n. 03 del 09/06/2020, con avvisi scritti e recapitati via e mail a norma di legge, , si è riunito presso la sala della Pro Loco di Pramollo sita in Borgata Rue in sessione STRAORDINARIA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
COSTANTIN Renzo	SINDACO	Sì
LONG Romina	VICE SINDACO	Sì
MENUSAN Andrea	CONSIGLIERE	Sì
BOUCHARD Valentino	CONSIGLIERE	Sì
BLANC Daniela	CONSIGLIERE	Sì
LONG Matteo	CONSIGLIERE	Sì
SAPPE' Diego	CONSIGLIERE	Sì
TRAVERS Luisella	CONSIGLIERE	Giust.
GENNERO Valentina	CONSIGLIERE	Giust.
SAPPE' Michael	CONSIGLIERE	Giust.
BERTALOT Ivano	CONSIGLIERE	Sì
	Totale Presenti:	8
	Totale Assenti:	3

Assume la presidenza il Sindaco COSTANTIN Renzo.

Partecipa alla seduta in videoconferenza il Vice Segretario Comunale SOLARO Graziano.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 MTR ARERA - TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2021. DETERMINAZIONI IN MERITO**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Visti:**

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" che all'art. 8 comma 1 recita: *"Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento"*.
- la legge 27 luglio 2000, n. 212;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 che all'art. 1 comma 638 istituiva l'imposta unica comunale (IUC) comprendente la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e che al comma 651 afferma che "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158".
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 con la quale viene attribuito all'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;

**Visto** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita «*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ...*»;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «*169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*»;

**Visto** il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«*683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato*

*dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

**Richiamato** l'art. 107 del D.L. di cui al paragrafo precedente, convertito in L. 27 del 24.04.2020, il quale al comma 5 recita testualmente: *«I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»*

**Atteso** che con deliberazione del Consiglio Comunale del 20.07.2021, n. 19 , in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario 2020 e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, venivano approvate anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 saranno ripartiti in tre anni, a decorrere dal 2021.

**Rammentato** che il Consorzio ACEA Pinerolese, è stato costituito ai sensi della Legge Regionale N. 24/2002, per conto dei 47 Comuni consorziati tra cui il Comune di Salza di Pinerolo al fine di assicurare l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, nonché la rimozione dei rifiuti, esercitando, inoltre, i poteri di vigilanza nei confronti del soggetto gestore ACEA Pinerolese Industriale

**Verificato che** il Consorzio ACEA Pinerolese si trova a rivestire il ruolo di Ente territorialmente competente in quanto ai sensi della LR 24/2002, è delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all'organizzazione dei servizi

**Rilevato che** in ottemperanza all'art. 8 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif, l'Ente Territorialmente competente trasmette all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del PEF e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

**Vista** la deliberazione dell'Assemblea Consortile del Consorzio ACEA Pinerolese n. 10 in data 28.12.2020 con la quale venivano approvati i PEF comunali 2020;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale del 02.02.2021, n. 2, mediante la quale è stato deliberato, tra l'altro:

*"...2. Di prendere atto del Piano Finanziario annualità 2020, allegato alla presente (Allegato 1), approvato con deliberazione dell'Assemblea consortile Consorzio ACEA Pinerolese n. 10 del 28/12/2020, in ottemperanza delle disposizioni ARERA citate in premessa.*

*3. Di dare atto che il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 verrà ripartito nel tempo massimo di tre anni, a decorrere dal 2021, come previsto dal D.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 27 del 24.04.2020, il cui art. 107, comma 5 ...;*

**Ribadito** che con riferimento alle tariffe TARI per l'anno 2021, ai sensi dell'art.1 comma 683 della L.147/13, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**Preso atto** della proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, ulteriormente differito dal 31 marzo 2021 al 31.05.2021 con l'art. 3, comma 2 del D.L. 30 aprile 2021, n. 56;

**Visto** l'art. 30, comma 5), del D.L.22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 il quale prevede, tra l'altro, che *"...5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile..."*;

**Vista** la deliberazione dell'Assemblea Consortile Consorzio ACEA Pinerolese n. 07 in data 11.06.2021 con la quale venivano approvati i PEF comunali 2021;

**Ritenuto** pertanto opportuno prendere atto del Piano Finanziario annualità 2021, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera a) per farne parte integrante e sostanziale, approvato con deliberazione dell'Assemblea consortile Consorzio ACEA Pinerolese n. 07 dell'11.06.2021, in ottemperanza delle disposizioni ARERA citate in premessa;

**Ritenuto**, inoltre, a seguito della presa d'atto del Piano Finanziario annualità 2021, approvare le Tariffe componente TARI anno 2021 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall' allegato alla presente deliberazione sotto la lettera b) per farne parte integrante e sostanziale;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale del 30.06.2021, n. 20, mediante la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti (Tari)";

**Visto** il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

### **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

1) Di prendere atto del Piano Finanziario annualità 2021, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera a) per farne parte integrante e sostanziale, approvato con deliberazione dell'Assemblea consortile Consorzio ACEA Pinerolese n. 07 dell'11.06.2021, in ottemperanza delle disposizioni ARERA citate in premessa;

- 2) Di approvare le Tariffe componente TARI anno 2021 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall' allegato alla presente deliberazione sotto la lettera b) per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di trasmettere la presente deliberazione al Consorzio ACEA Pinerolese al fine della trasmissione sul portale dedicato previsto da ARERA;
- 4) di dare atto che le suddette tariffe entrano in vigore il giorno 1° gennaio 2021 in forza della normativa in premessa citata;
- 5) di stabilire, come stabilisce, a norma dell'art. 17, comma 3, del "Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti (Tari)" le seguenti scadenze per il pagamento del tributo 2021:
  - a) I rata 10 ottobre 2021;
  - b) Il rata o soluzione unica 10 dicembre 2021;
- 6) di definire con successivo provvedimento le modalità con le quali l'amministrazione comunale, in applicazione all'art. 6 del D.L. 73/2021 e s.m.i. andrà a disporre a favore delle utenze non domestiche nella misura massima assegnata al comune dal Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Udita** la relazione del Sindaco;

**Vista** la suddetta proposta di deliberazione;

**Preso atto** che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:

- Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità tecnica;
- Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;

**Acquisito** il parere di conformità a leggi, Statuto e regolamenti espresso dal Vice Segretario Comunale;

**Con voti** unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

## DELIBERA

Di approvare la suddetta proposta di deliberazione.

**Successivamente**, con separata votazione avente medesimo esito, si dichiara, accertata l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile la deliberazione (articolo 134 comma 4 TUEL).

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente  
COSTANTIN Renzo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente  
SOLARO Graziano

---